

## **CIPE delibera 12 luglio 1996 - Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali**

1. Per il finanziamento dei patti territoriali è riservata, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e della legge 19 dicembre 1992, n. 488 la somma di 400 miliardi di lire. Ulteriori risorse potranno essere destinate allo scopo in sede di riparto da parte del CIPE delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del D.L. 1 luglio 1996, n. 344.

### **2. Criteri**

Ai fini dell'approvazione dei patti territoriali il CIPE tiene conto dei seguenti criteri:

a) ordine cronologico di ricevimento dei patti da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

b) sussistenza di iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale o interregionale - con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud - a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

c) rispondenza di ciascun patto ai requisiti di cui alle delibere del 10 maggio e del 20 novembre 1995, ed ai vincoli fissati alla successiva lettera d. della presente deliberazione, ponendo particolare attenzione agli obiettivi del patto in termini di sviluppo, di salvaguardia e creazione di nuova occupazione, al quadro finanziario ed alla previsione di utilizzo di risorse comunitarie;

d) rispetto dei seguenti vincoli:

- l'utilizzo di risorse pubbliche non può essere superiore a 100 miliardi di lire. Non concorrono a formare tale limite gli eventuali finanziamenti per le attività di cui
- alla lettera b.; concorrono invece al 50 per cento le risorse comunitarie e quelle messe eventualmente a disposizione da regioni o enti locali a valere su fondi propri;
- gli investimenti in infrastrutture devono essere funzionali allo sviluppo produttivo, ed il relativo costo non deve superare il 30 per cento di quello degli investimenti produttivi;
- le agevolazioni alle attività produttive non devono essere superiori ai parametri fissati per le agevolazioni ex legge 488/92 ed in linea con gli aiuti comunitari a finalità regionale;
- gli interventi nei diversi comparti devono essere in linea con le discipline di settore;
- la quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30 per cento del relativo investimento. Per la concessione dei crediti necessari alla copertura della quota di investimenti non garantita da risorse proprie e dal finanziamento pubblico, le banche possono partecipare anche attraverso l'intervento di consorzi di garanzia collettiva fidi;
- nel complesso delle iniziative imprenditoriali, gli investimenti medi per addetto non possono essere superiori a 500 milioni di lire;
- il saggio di rendimento interno, che deve essere stimato per le singole iniziative imprenditoriali, non può essere inferiore al valore medio del rendistato dei sei mesi precedenti la presentazione del patto incrementato di due punti;
- la realizzazione complessiva del patto deve concludersi entro 48 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione, rispettando
- le scadenze del quadro previsionale di cui al punto 3 d) dello schema allegato alla delibera 10 maggio 1995.

### **3. Procedure**

Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995, per quanto riguarda la fase di concertazione presso il CNEL, la procedura di definizione del patto territoriale deve attuarsi con le seguenti modalità:

a) i soggetti promotori trasmettono al CNEL una proposta di patto territoriale accompagnata da una documentazione di sintesi, contenente l'indicazione del territorio interessato, degli obiettivi e dei tempi previsti di esecuzione del patto, delle iniziative imprenditoriali e delle infrastrutture eventualmente necessarie, nonché dei soggetti coinvolti e degli impegni da questi assunti;

b) l'Ufficio di presidenza del CNEL acquisisce la disponibilità alla concertazione delle parti sociali interessate e verifica la coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale proprie dei patti territoriali;

c) i soggetti promotori, avvalendosi dei servizi di una società di assistenza tecnica appositamente scelta dal CNEL, provvedono a definire il progetto di patto territoriale secondo lo schema allegato alla delibera CIPE del 10 maggio 1995, tenendo conto dei principi di cui al precedente punto 2 e dell'esigenza di assicurare la validità economica e l'immediata eseguibilità dei singoli progetti componenti il patto;

d) i soggetti promotori sottopongono il progetto definitivo del patto all'ufficio di Presidenza del CNEL che ne certifica l'avvenuta concertazione tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa da parte dei soggetti promotori e delle parti sociali;

e) i soggetti promotori trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il progetto di patto territoriale ed il relativo protocollo di intesa;

f) il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica il rispetto dei criteri di cui al precedente punto 2 e trasmette al CIPE, per l'approvazione, il patto territoriale da stipulare, dandone informativa alle Amministrazioni interessate.

### **4. Gestione degli interventi**

A seguito della delibera CIPE di approvazione del patto, i soggetti promotori provvedono - ove già non costituito - alla costituzione del soggetto responsabile del patto.

Le risorse finanziarie, attribuite per l'attuazione del patto stesso, saranno erogate a favore di ciascun soggetto beneficiario a fronte di richieste formulate dal soggetto responsabile e dallo stesso riscontrate sulla base delle esigenze di pagamento effettivamente maturate secondo le seguenti modalità:

a) una anticipazione fino al 50 per cento delle agevolazioni previste erogata - nel caso di iniziative imprenditoriali - a fronte di fidejussioni bancarie di pari importo, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta il cui onere grava sulla finanza del patto;

b) in una o più rate successive fino al 90 per cento dell'importo previsto a fronte di stati d'avanzamento risultanti da dichiarazioni del soggetto beneficiario rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e convalidate dal soggetto responsabile, verificate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, attestanti l'importo delle spese sostenute nonché la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto esecutivo del patto;

c) il saldo del residuo 10 per cento dell'importo previsto da erogare all'avvenuta verifica da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica della documentazione finale di spesa.

Le fidejussioni vengono proporzionalmente liberate all'approvazione degli accertamenti in corso d'opera e finali.

Il soggetto responsabile del patto cura tutti gli adempimenti indispensabili per l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, ove disponibili, riferendo sulle iniziative intraprese in sede di relazione semestrale.

Il patto dovrà prevedere apposite clausole per i casi di recesso, di perdurante inerzia di uno o più partecipanti al patto o comunque di comportamenti omissivi, con l'affermazione della responsabilità per i danni causati con l'obbligo di risarcirli.

#### **5. Modifiche**

Nell'attuazione del patto territoriale sono ammesse modifiche di ciascun parametro finanziario, occupazionale e temporale entro un margine di oscillazione complessivo del 20 per cento, fermo restando l'onere complessivo a carico dello Stato; superato tale limite, anche per uno solo dei parametri suddetti, il patto dovrà essere nuovamente sottoposto all'approvazione del CIPE.

#### **6. Sorveglianza**

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica nomina per ciascun patto approvato dal CIPE una Commissione di monitoraggio e di vigilanza, sulla realizzazione del patto, costituita da 5 esperti (esterni o interni all'Amministrazione), il cui complessivo onere di funzionamento, pari al 5 per mille dell'investimento, è posto a carico della finanza del patto. A tal fine entro 30 giorni dalla data della presente delibera il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto individua criteri, requisiti e modalità per la partecipazione alle predette Commissioni.

La Commissione verifica lo stato di avanzamento del patto e riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica in merito alle verifiche effettuate, in particolare segnalando l'esistenza dei presupposti ai fini delle revoche dei finanziamenti pubblici, qualora riscontri che l'avanzamento nell'attuazione del patto sia inferiore al 50 per cento degli impegni in termini di tempi di spesa e di assorbimento della manodopera o che non siano rispettati i criteri e le procedure di cui ai precedenti punti 2 e 4.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, su incarico del Ministro del bilancio e della programmazione economica da conferire anche su richiesta delle predette Commissioni di vigilanza, potrà verificare in ogni momento lo stato di attuazione delle singole iniziative del patto.

#### **7. Norma finale**

In connessione con il carattere sperimentale della presente deliberazione il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferirà al CIPE, entro il 30 giugno 1997, sullo stato di attuazione del nuovo istituto, segnalando le difficoltà applicative riscontrate e proponendo eventuali modifiche e integrazioni necessarie a migliorare l'operatività dei patti territoriali.